

Tra rabbia e speranze...

COMINCIA IL NUOVO ANNO SCOLASTICO

Nel corso dell'anno scolastico appena finito, vi sono stati aspetti molto negativi, soprattutto per ciò che concerne l'attenzione del Governo nei confronti della Scuola e degli Insegnanti; infatti le speranze originate dai programmi propositivi con cui si era presentato il nuovo Governo sono state rapidamente vanificate, soprattutto quelle relative ad una valorizzazione della Scuola pubblica statale e dei docenti sia sotto il profilo sindacale che in quello delle riforme e delle condizioni di lavoro.


D'altro canto, sul versante professionale, abbiamo riscontrato molti successi dovuti all'azione di sensibilizzazione, nei confronti dell'opinione pubblica, portata avanti dalla nostra Associazione.

Alcune grandi questioni e la denuncia del degrado dell'istruzione, prima limitati ad una riflessione interna, sono diventati finalmente oggetto di dibattito dell'opinione pubblica e riconoscere l'esistenza di un problema è il primo passo per risolverlo.

Per anni ci siamo battuti da soli, per esempio, contro il declassamento degli esami di stato e per il ripristino di

di alunni, genitori e, talvolta, di qualche Dirigente. Ricordo che, per la prima volta, il Ministero è stato costretto ad intervenire pubblicamente su due casi esemplari, uno nel Nord, l'altro al Sud.

Continueremo ad essere instancabili nel proseguire nella nostra opera di



**sindacati confederali
sudditi della politica**

denuncia delle storture dell'autonomia e delle situazioni che degradano la Scuola pubblica e la funzione docente, solo così un crescente numero di colleghi potrà identificarsi in noi.

Veniamo al fronte sindacale: mai, come negli ultimi diciotto mesi, si è dimostrata in modo così palese la sudditanza alla politica delle O.S. tradizionali, basta guardare la sequenza dei fatti sindacali per rendersene conto senza possibilità di smentita. La loro azione sindacale, infatti, è spesso consistita in proteste solo di facciata che in realtà nascondono accordi sotterranei con il

potere politico dal quale ricevono in cambio attenzioni, leggi speciali, posti e sistemazioni, anche di alto livello, insomma due caste che fingono di combattersi, ma che si sostengono a vicenda.

Qualche esempio?

Il contratto biennale 2004/05 viene chiuso nel settembre 2005; una parte degli aumenti (lo 0,7% ed i risparmi dell'anno scolastico 2004/05 sui quali si doveva chiudere entro dicembre 2005), spariscono nel silenzio totale di CGIL, CISL, UIL e SNALS, che lasciano la GILDA degli Insegnanti a reclamarlo in solitudine, anzi, accetta-

tagli selvaggi agli organici

no tranquillamente che vadano a rimpinguare il contratto successivo, quello scaduto a gennaio 2006, a perdersi cioè nel tempo.

La legge finanziaria per il 2007 prevedeva per la Scuola pesanti tagli agli organici, lo sapevamo tutti, a dicembre 2005 CGIL, CISL e UIL non scioperano, aspettano a proclamare un balletto di scioperi, più o meno finti, e inscenano proteste quando i tagli si sono concretizzati.

Nell'intermezzo di questi lunghi mesi un fiorire di incontri, anche ai massimi livelli, la sottoscrizione di documenti di intenzioni, spesso tanto buone quanto inutili, tanto per riempire di

(Continua a pagina 2)

**Contratto nazionale
scaduto ormai da
quasi due anni**

quelli di riparazione; abbiamo detto a tutti che la Scuola è un'importante istituzione e non un parcheggio né un diplomificio.

Ebbene, finalmente se ne è cominciato a discutere sui media!

lo stesso discorso vale per le situazioni di violenza verso i docenti, da parte

SOMMARIO

- Pag. 2** - Ancora tagli agli organici
- Scheda tecnica
- Pag. 4** - **VADEMECUM d'inizio anno**
i poteri del collegio docenti
il piano annuale delle attività
adempimenti individuali
Il POF
L'assegnazione alle classi
Commissioni, progetti referenti
- Pag. 8** - Quesitario

TRA RABBIA E SPERANZE COMINCIA IL NUOVO ANNO SCOLASTICO

(Continua da pagina 1)

nulla il vuoto.

L'indennità di vacanza contrattuale?

La chiediamo solo noi: gli altri sinda-

c a t i,

l'ARAN,

il Gover-

no non

sentono,

non ve-

d o n o,

non par-

lano.

Eppure

ritardare

di due

anni un contratto che dovrebbe tute-

larci dall'inflazione, significa una

cosa molto semplice: ridurre di fatto

le nostre retribuzioni. Lungo poi

sarebbe il discorso sui criteri con

cui il Governo misura l'infla-

zione, saremmo contenti di agganciare i nostri stipendi al prezzo di giornale e caffè!

Alla fine di maggio 2007, finalmente si aprono le trattative per il rinnovo del CCNL scaduto: dopo un mese e mezzo di incontri sulla parte normativa, nel corso delle quali si riscontra con chiarezza che né l'ARAN né i confederali hanno intenzione di miglioramenti sostanziali, si arriva al nodo delle risorse finanziarie: il 13 giugno il Governo non è ancora in grado di garantire neppure le modeste somme promesse. La trattativa si interrompe.

La Federazione Gilda-UNAMS a questo punto, interrompe le trattative e denuncia pubblicamente l'inadempienza, gli altri rimangono in silenzio, neppure qualche riga di protesta e si

immergono nell'estate.

Queste scarse riflessioni dovrebbero essere sufficienti a convincere tanti colleghi che se le cose vanno male la responsabilità appartiene anche ad un sindacalismo che è fortemente condizionato da legami di appartenenza politica. Solo la crescita di un'associazione libera e trasversale come la nostra, può garantire una reale e seria rappresentanza ai docenti.

Rino Di Meglio

episodi di bullismo sempre più frequenti nei confronti dei docenti

rottura delle trattative a causa della mancanza di chiarezza in merito alle risorse finanziarie

Classi ed affollamento. Luce sul quadro normativo

Il problema del numero minimo e massimo di alunni per classe e sezione è ancora lontano dall'aver trovata una sua definitiva disciplina ed è a volte messo in discussione da ordinanze, finanziarie e perfino disposizioni che giungono dal Ministero dell'economia e dunque ben lontane da una giustificazione educativo-didattica. Si tratta di uno dei tanti problemi connessi alla qualità del servizio gestito con la logica delle forbici e cacciavite se non addirittura dell'accetta.

In questa scheda tecnica vogliamo passare in rassegna quelli che sono i testi normativi di riferimento a partire da quelli sopraordinati

❑ La **L. n° 820 del 24/09/71** (ordinamento scuola elementare e materna) vieta l'affidamento di più di 25 alunni ad insegnante.

Riportiamo di seguito parte dell'articolo 12 della legge n. 820 del 1971: *"Il numero massimo di alunni che possono essere affidati ad un solo insegnante non può essere superiore a 25 anche ai fini delle attività integrative e degli insegnamenti speciali di cui all'art. 1.*

Qualora all'insegnante siano affidate più classi, in orario normale, il numero massimo degli alunni è di 10". (Quest'ultima enunciazione va tenuta presente quando si ricorre allo smistamento degli alunni nelle diverse classi per mancata sostituzione del collega assente, essendo di fatto in presenza di una pluriclasse).

❑ Nella **legge della sicurezza sugli ambienti di lavoro, D. Lgs. 626/94**, un criterio sulla formazione delle classi è dato dal rispetto del parametro risultante dal rapporto alunni e superficie, che non è una novità introdotta dal D.Lgs. 626/94 ma risale al previgente **Decreto Ministeriale del 18/12/1975 (recante norme tecniche relative all'edilizia scolastica)** ancora in vigore in quanto richiamate dall'art. 5 c. 3 della **L. n° 23/96**, fino alla emanazione delle nuove norme tecniche quadro e di quelle specifiche di cui ai c. 1 e 2 della predetta L. 23/96. In particolare il D.M. 18/12/1975 prevede che le aule siano di altezza non minore a tre metri e che il rapporto alunni superficie sia di 1,80 mq/alunno nelle scuole materne, elementari, medie e 1,96 mq/ alunno nelle scuole superiori, senza tener conto degli arredi (es. cattedra e armadi).

Quindi secondo il D.M. 18/12/1975 in una classe di scuola elementare con numero di 25 alunni, essendo l'indice minimo per alunno di 1,80 mq, la superficie minima necessaria, al netto degli arredi (senza cattedra e armadi e altro mobilio, fatta eccezione per i banchi e per le sedie) dovrebbe essere di almeno 45 mq (1,8X25) per un'altezza minima di tre metri.

Nel caso invece di aule di dimensioni inferiori a quelle stabilite dalla legge, la istituzione scolastica, assolto all'obbligo di cui al co. 12 dell'art. 4 del D. Lgs. 626/94 con l'inoltro della richiesta all'Ente competente in merito ai lavori di adeguamento

Ancora tagli agli organici?

Nei primi giorni d'agosto, il segretario nazionale del SAM-Gilda Rino Di Meglio,



anche della Gilda degli Insegnanti, è intervenuto presso il Ministero della Pubblica Istruzione per presentare le proprie rimostranze in merito alle riduzioni degli organici oggetto di discussione.

Secondo il Ministro del Tesoro infatti i tagli all'istruzione non sarebbero risultati sufficienti, e si sarebbero rese necessarie ulteriori decurtazioni di migliaia di posti a docenza. Inutile precisare come questa penalizzazione aggiuntiva, operata a danno dell'istruzione e dell'educazione, porterebbe come prima conseguenza, e a dispetto di tutte le normative vigenti (si veda in proposito la scheda tecnica), al sovraffollamento delle classi già più volte denunciato dalla nostra organizzazione.

Tale decisione avrebbe come conseguenza uno scadimento della qualità del servizio offerto dalla scuola pubblica e, a lungo andare, non potrebbe che condurre alla fine della stessa. E'

(Continua a pagina 3)

(Continua da pagina 2)

questo infatti in sintesi il contenuto dell'intervento denuncia presentato da Rino Di Meglio direttamente al Ministro Fioroni, che è stato richiamato ad assumersi le proprie responsabilità e a prendere una posizione chiara ponendo fine allo squallido gioco in cui le responsabilità vengono fatte rimbalzare da un ministero all'altro.

La risposta di Fioroni non si è fatta attendere, lo stesso ha smentito che vi siano in programma nuovi tagli agli organici della scuola rispetto a quelli contenuti nella finanziaria 2006/07 già tradotta nelle direttive fornite ai direttori regionali. Tali direttive prevedono che venga data priorità alla scuola dell'infanzia e alla realizzazione del tempo pieno e vengano monitorati eventuali abusi nello sdoppiamento delle classi.

Ma il Ministro, a suo tempo, aveva promesso l'assunzione di 70.000 insegnanti, promessa non del tutto onorata, infatti le nomine a tempo indeterminato ammontano ad appena 50.000. Con queste cifre non si risolve il problema del precariato, anche perché i posti assegnati non sono sufficienti neppure a coprire il turn-over determinato dalla grossa ondata dei pensionamenti che ha caratterizzato quest'ultimo biennio. Con le sue 50.000 assunzioni il governo dunque realizza un ulteriore risparmio: i neo-immessi in ruolo (con lo stipendio base) infatti costano molto meno rispetto ai colleghi pensionandi (con lo stipendio di fine carriera). Con le economie operate, sarebbe stato possibile assumere ulteriori 20.000 docenti, riducendo, almeno in piccola parte, il problema del precariato.

A fine agosto, come ogni anno, si ripete il rituale delle nomine a tempo determinato che perpetua lo stato di precarietà anche sui posti vacanti, a proposito di qualità della scuola e della professione di insegnante!

Michela Gallina



(Continua da pagina 2)

degli edifici, attrezzature, impianti, ecc. l'istituzione ha l'obbligo di adottare le misure alternative al fine di garantire un equivalente livello di sicurezza in attesa dell'esecuzione dei lavori come previsto dall' art. 31 co. 3 della L. 626/94 e cioè la proporzionale riduzione del numero degli alunni per classe.

□ Altro criterio vigente è quello previsto nel **Decreto del Ministero dell'Interno (norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica) del 26/08/92** che, oltre ad indicare

le caratteristiche dell'edificio, ha previsto "un massimo affollamento" in un numero massimo di 26 persone ad aula (compresi alunni, insegnanti, sostegno, ecc) ma senza indicare alcunché in merito alla superficie minima; in merito a questo fenomeno appare evidente che in caso di pericolo "l'eccessiva presenza di persone in edifici" impedisce l'esodo non permettendo una sicura, veloce e corretta evacuazione dell'aula e/o edificio in caso di emergenza; inoltre la mancanza di una determinata cubatura di aria pro capite può generare la trasmissione di malattie infettive (virus e batteri) e dei parassiti (pediculosi) e cagionare in generale, danni alla salute per un non corretto ricambio d'aria; da un punto di vista amministrativo tali eventi comportano la decadenza dalla validità del certificato di agibilità e del certificato di prevenzione incendi rilasciati sulla base della effettiva planimetria e delle dimensioni delle aule e della scuola.

□ Altra fonte normativa in merito è poi il D.M. n° 331 del 24 luglio 1998 (disposizioni concernenti la riorganizzazione della rete scolastica, la formazione delle classi e la determinazione degli organici del personale della scuola) integrato dal D.M. n° 141 del 3 giugno 1999 (Formazione classi con alunni in situazione di handicap relativo alla formazione e determinazione degli organici) che stabilisce il numero minimo e massimo di alunni necessari per formare una classe: per la scuola dell'infanzia, il numero minimo di 15 alunni e massimo 25; per la scuola elementare, numero minimo di 10 alunni e massimo 25; per le scuole medie, un numero minimo di 15 alunni e massimo 25; infine per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore le classi sono costituite da non meno di 25 alunni e non più di 20 alunni nelle classi delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, che accolgono alunni in situazione di handicap. Il D.M. n° 331 del 24 luglio 1998 non detta norme tecniche ma all'art. 18.5 demanda al Dirigente Scolastico la verifica della presenza di elementi obiettivi che rendono necessario costituire classi con un numero inferiore di alunni, qualora le aule ed i laboratori siano di limitate dimensioni. Anche se l'art. 18.5 è dettato per le scuole superiori le disposizioni contenute possono essere estese, per analogia, anche alla scuola dell'infanzia, elementare e media.

Il DM 331/98 autorizza anche a costituire classi, **in via del tutto eccezionale**, nei vari ordini di scuola, con uno **scostamento del 10%** rispetto ai limiti massimi e minimi del numero degli alunni (nel caso del numero massimo di alunni il 10% si concretizza in due alunni in più, talvolta arrotondati a tre, quindi classi da 27-28). L'eccezione sta invece diventando la regola! Nel compiere questa operazione, i dirigenti, e forse non solo loro, ignorano come la norma non sia applicabile nella Scuola elementare laddove in base ad una legge, pienamente vigente (infatti non risulta in alcun modo abrogata, la 820/71), il numero massimo di alunni per classe resta fissato in 25.

Una legge dello Stato infatti non è derogabile in base ad un semplice Decreto ministeriale.

□ Le stesse disposizioni della **legge finanziaria per il 2007** stabiliscono che il numero degli alunni per classe dovrà aumentare mediamente dello 0,4% ma "nel rispetto della normativa vigente" (e la normativa vigente è quella sopraccitata).

□ Inoltre con l'entrata in vigore del **D.M. 21/06/1996 n° 292** il Dirigente Scolastico, è stato ritenuto datore di lavoro ai sensi del D.Lgs.n° 626/94 con conseguente responsabilità dell'attività scolastica, essendo allo stato attuale destinatario di tutti gli obblighi ivi previsti compreso quello di ottemperare ai principi dell'igiene e sicurezza di cui al predetto D. Lgs. 626/94 applicabili anche agli utenti ed alunni giusta previsione dell'art. 1 del D.M. Istruzione 29/09/1998 n° 382 recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle scuole ai fini dell'igiene e sicurezza.

E' dunque auspicabile che le istituzioni scolastiche nella formazione delle classi si attengano ora, alla luce di una evoluzione del quadro normativo di riferimento, invitiamo i colleghi a segnalare, presso le nostre sedi, eventuali irregolarità .

(Fonte A. M. Regis – ReteScuole)



a cura di Laura Razzano

Chi ben comincia ...



PREMESSA

Inizia un nuovo Anno Scolastico, sarà un anno decisivo per i Docenti sia per la prevista conclusione del contratto, che probabilmente sarà siglato in corso d'anno, sia per la democrazia sindacale, argomento centrale in un panorama politico che tende ad uniformare il mondo dei sindacati con le regole egemoniche volute dai più forti, come nella giungla.

La Gilda degli Insegnanti, associazione professionale, anche quest'anno, non intende scostarsi dal suo ruolo storico di difesa della professione Docente proponendo una traduzione dal "sindacal-burocratese" delle norme che regolano il nostro lavoro a scuola.

Settembre è un mese di programmazione importante, occorre fare attenzione a tutto ciò che si delibera nel Collegio Docenti perché è con disposizioni distratte che ci si trova poi invischiati in attività malpagate, sottopagate o rese gratuite per tutto l'anno. Grazie al nostro costante lavoro di informazione diminuiscono ogni anno le delibere di attività contrarie alla legittima libertà d'insegnamento e si permettono sempre meno abusi al DS, non più legittimato a compiere scelte didattiche a nome dei Docenti.

Innanzitutto la "presa di servizio" non è prevista da alcuna norma contrattuale per i Docenti a tempo indeterminato, ci si presenta a scuola per il tal giorno di settembre, concordato di solito a giugno, in cui iniziano le riunioni da conteggiare, tutte, nelle ore di attività funzionali all'insegnamento.

Per i supplenti ed i neoimmessi è necessario presentarsi per essere pagati dal 1 settembre, espletando le pratiche burocratiche.

I poteri del Collegio dei Docenti

Ricordiamoci di stare attentissimi alle delibere del Collegio dei Docenti, in particolare modo a quelle del mese di settembre, quando si decidono le condizioni di lavoro per l'intero anno scolastico.

La convocazione ordinaria richiede almeno 5 gg di preavviso e deve essere recapitata a tutti i membri. La seduta è illegittima e può essere annullata nel caso che anche un solo membro non sia stato avvisato (Cons. di Stato, sez. vi, n.120/72).

Si può deliberare soltanto su ciò che è all'o.d.g.; si possono inserire nuovi punti su cui discutere ma solamente se sono presenti tutti i componenti e decidono affermativamente all'unanimità (Consiglio di Stato sez. V 67-9/1970). Le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei voti validi espressi (DPR 416/1974 art.28), ciò significa che non si contano gli astenuti (nota Min. P.I. n.771/1980 uff. Decreti Delegati). A verbale si riporta il numero dei voti a favore, dei contrari e degli astenuti.



Per evitare discussioni, conosciuto l'ordine del giorno, è opportuno preparare in anticipo e per iscritto le proposte (magari sottoscritte da più colleghi), che verranno presentate al Presidente del Collegio nel momento della discussione del punto che interessa; così saranno votate e la mozione prodotta sarà allegata al verbale della riunione, senza travisamenti. Se qualcosa non convince e sembra una decisione illegittima, è bene chiedere che vengano verbalizzati gli eventuali voti contrari o astenuti con la rela-

tiva motivazione, sarà in tal modo garantita la possibilità di

presentare un ricorso e non si verificherà corresponsabilità di delibere illegittime. «Il presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato alla deliberazione sono responsabili in solido per le decisioni assunte a meno che non abbiano fatto constatare a verbale il proprio dissenso» (Art. 24 del DPR 10.1.1957 n. 3). Il verbale dovrà essere letto ed approvato non più tardi del Collegio successivo. In tale occasione è possibile apportare modifiche e precisazioni. Chi fa parte di un Organo collegiale, ai sensi della legge 241/90 può chiedere di visionare il verbale. La «trasparenza» in questo caso dovrebbe scoraggiare sorprese o manomissioni.

Il Dirigente ha diritto ad un solo voto come ciascun insegnante e, in quell'occasione, è soltanto il presidente della riunione non il superiore gerarchico, perché il collegio è sovrano. Il Consiglio di Stato (sez. II n.11114/1980) ha sancito che le delibere degli OO.CC. scolastici sono atti amministrativi definitivi, non impugnabili per via gerarchica, ma con ricorso al TAR o al Presidente della Repubblica.

Rientra nei doveri del Capo d'Istituto dare attuazione alle delibere anche se non le condivide e le ritiene illegittime.

E' ILLEGITTIMA LA PRESENZA A SCUOLA PER ATTIVITA' NON COMPRESSE NEL PIANO ANNUALE

Non è consentito ai D.S. imporre la presenza dei docenti a scuola nel periodo antecedente l'inizio delle lezioni per 18 - 24 - 25 ore settimanali, a seconda dell'ordine di scuola a cui si appartiene, perché in questo intervallo di tempo (inizio Anno Scolastico - inizio delle lezioni) possono essere realizzate solo le attività funzionali all'insegnamento di carattere collegiale e previste nel Piano annuale delle attività deliberato dal Collegio Docenti.



PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA'

La prima riunione del Collegio dovrà avere all'O.d.G. proprio come punto iniziale e fondamentale di programmazione del lavoro collegiale una voce simile: "Approvazione piano annuale delle attività A.S. 2007 – 2008" E' infatti previsto dal Contratto vigente che, prima dell'inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predisponga, sulla base di eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività ed i conseguenti impegni del personale Docente che possono prevedere attività aggiuntive. **Il piano è deliberato dal Collegio dei Docenti** nel quadro della programmazione educativa e con la stessa procedura è modificato per far fronte a nuove esigenze. (art 26, comma 4, CCNL 2002-05).

Già a settembre ciascun Docente deve conoscere tutti gli impegni che lo riguarderanno in corso d'anno scolastico, la loro scansione temporale e le attività aggiuntive che sono sempre facoltative e a pagamento.



ADEMPIMENTI INDIVIDUALI: UNA TRAPPOLA!

Non è possibile deliberare imposizioni quantitative in merito agli adempimenti individuali (art. 27 CCNL 2002-05 comma 2):

- preparazione delle lezioni ed esercitazioni;
- correzione degli elaborati;
- rapporti individuali con le famiglie;

che non possono essere quantificati perché attengono alla sfera professionale di ciascun Docente.

Molti dirigenti utilizzano questo strumento per aumentare le ore dei consigli di classe, interclasse ed intersezione, soprattutto nelle scuole Primaria e dell'Infanzia, ore che invece devono rientrare nel piano annuale delle attività (art. 27 CCNL 2002-05 comma 3, lettera b). Se si cade nella trappola di quantificare e calendarizzare gli impegni individuali (non quantificabili per contratto) allora tali impegni diventano attività collegiali, ma anche in questo caso, per nessuna ragione, è consentito superare i limiti previsti contrattualmente (40 + massimo 40 ore).

Anche la cosiddetta ora di ricevimento settimanale è un'usanza che continua ad essere in vigore in molte scuole Secondarie, DS zelanti tentano ora di esportarla alla Primaria.

Le attività individuali che possono essere quantificate poiché ciascun docente può impiegare tempi diversi per correggere gli elaborati, preparare le lezioni e colloquiare con i genitori, a seconda della sua professionalità e delle situazioni. Regolare l'ora di ricevimento, facendo proposte al consiglio di Circolo o di Istituto, spetta al Collegio dei Docenti e non si tratta quindi di un'ora in più automaticamente dovuta. "Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità organizzative del servizio, il Consiglio d'istituto sulla base delle proposte del Collegio dei Do-



(Continua a pagina 6)

Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i Docenti sono costituite da:

1. partecipazione alle riunioni del Collegio dei Docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica d'inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative nelle scuole dell'infanzia, per un totale di 40 ore annue (art. 27 CCNL 2002-05 comma 3, lettera a);

2. partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi sono programmati secondo criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti, tenendo conto degli oneri di servizio degli Insegnanti aventi un numero di classi superiori a 6, in modo da prevedere, di massima, un impegno non superiore alle 40 ore annue (art. 27 CCNL 2002-05 comma 3, lettera b);

3. svolgimento degli scrutini e degli esami compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione (art. 27 CCNL 2002-05 comma 3, lettera c).

Sono questi, oltre alle ore di insegnamento e alla presenza in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni, tutti gli obblighi di servizio dei Docenti dall'inizio dell'Anno Scolastico (1 settembre) e fino al suo termine.

Per tutte le ore prestate in aggiunta a tali obblighi negli ultimi 5 anni (termine di prescrizione ordinaria) può essere reclamato il pagamento ma è bene controllare, da settembre, che il piano annuale delle attività sia corretto per eludere possibili contenziosi.

Evitare di lavorare gratis è un primo passo verso una maggiore considerazione del nostro lavoro e un freno alla svalutazione e alla deriva professionale.

MAX 40 ORE per	FINO A 40 ORE per	ORE UTILI per
- Collegio dei Docenti - programmazione - verifica d'inizio e fine anno - informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative nelle scuole dell'infanzia.	- attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione.	• scrutini ed esami • compilazione degli atti relativi alla valutazione.

Nessun aggiornamento, nessuna commissione e nessuna ulteriore attività può essere resa obbligatoria dal Collegio dei Docenti .

(Continua da pagina 5)

centi definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell'istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie." (Art 27, comma 4 CCNL 2002 - 2005).

Il lavoro gratuito ed extra contrattuale non esiste, è illegittimo, inoltre di quest' ora in più non vi è alcuna traccia nel contratto vigente (infatti il contratto non specifica in quali tempi e modalità debbano realizzarsi i rapporti individuali con le famiglie, questi possono essere fissati su richiesta delle stesse famiglie solo e nell'eventualità se ne ravvisi la necessità).

ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI

E'



competenza del D.S. disporrà l'assegnazione dei docenti alle classi ed alle sezioni. Non è un atto senza regole in quanto i criteri generali devono essere

stabiliti dal Consiglio di Circolo o di Istituto. Il Collegio dei Docenti approva o non approva i criteri stabiliti dal Consiglio e il dirigente scolastico è obbligato a tenerne conto (articoli 7, 10 e 396 del Decreto Legislativo 297/94) potendosi discostare solo in casi eccezionali e motivatamente (Sentenza Consiglio di Stato, sez. VI, 145/95).

Una sentenza del Tribunale di Agrigento ha reso nullo un atto di assegnazione alle classi (Sentenza 03/12/2004 - n. 2778) espresso senza tenere conto dei criteri. E' fondamentale quindi che le regole esistano e che si eserciti un controllo professionale e sindacale sulla regolarità di questi atti, soprattutto in fase di stesura della Contrattazione d'Istituto.

PROCEDURA CORRETTA

1 - Il **Consiglio di Circolo o d' Istituto** fissa i **criteri generali** per la formazione delle classi e per l'assegnazione dei docenti alle stesse (articolo 10, comma 4, del Decreto Legislativo 297/94).

2 - Il DS convoca il **Collegio dei Docenti** che deve esprimere il suo **parere** (art. 7, comma 2, lettera b del Decreto Legislativo 297/94) non vincolante per il DS ma certamente importante in caso di contenzioso.

3 - **La RSU contratta** i criteri di utilizzazione dei docenti in base al POF, è in questa sede che può essere deciso di tenere conto, per esempio, della continuità non solo nella classe, ma anche nel Plesso. Ne deriva, nel caso di disagio per il singolo docente, l'impegno economico di compensarlo con il FIS per la richiesta di "flessibilità organizzativa e didattica".

4 - IL DS assegna i docenti alle classi seguendo i criteri condivisi.

Quando l'assegnazione dovesse com-

(Continua a pagina 7)

POF - PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Il POF è un documento che illustra l'ispirazione culturale pedagogica di una scuola, esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, didattica ed organizzativa delle sue attività.

In pratica, qualunque Insegnante abbia in mente un suo progetto didattico dovrà aver cura di scriverlo, presentarlo al Collegio dei Docenti e farlo inserire nel P.O.F. che *"comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari e valorizza le corrispondenti professionalità"* (Regolamento autonomia, art. 3, comma 2). Il Collega che non approvi le scelte didattiche della maggioranza del Collegio (libro di testo uguale per tutti, prove di verifica uniformi, metodi didattici imposti), o ne abbia altre che intende sperimentare, può dichiarare la sua "opzione metodologica" e pretendere che sia inserita nel POF senza che sia prevista una votazione a favore o contro.

Secondo l'Art. 24 del CCNL 2002-05 il Collegio dei Docenti deve elaborare, attuare, articolare e verificare gli aspetti pedagogico-didattici del P.O.F, nel quadro degli obiettivi generali nazionali (programmi ministeriali) e nel rispetto degli indirizzi generali di gestione e d'amministrazione della singola scuola, tenuto conto delle opinioni dei genitori.

PRASSI CORRETTA

- Il Consiglio d'Istituto ascolta le eventuali associazioni o i rappresentanti dei genitori e fissa gli indirizzi generali per le attività, le scelte generali di gestione e d'amministrazione .
- Il Collegio dei Docenti elabora il P.O.F.
- Il Consiglio d'Istituto adotta e pubblicizza il Piano. Ciò significa che il Consiglio (in cui gli Insegnanti sono in minoranza) può anche respingere il Piano predisposto dal Collegio dei Docenti e pretendere modifiche su quanto di sua competenza (il calendario scolastico per esempio)

"La scelta, l'adozione e l'utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, compresi i libri di testo, dovranno essere coerenti col POF". Inserite obiettivi realistici e non promettete attività che non si è sicuri di poter effettuare o che non hanno alcuna attinenza con la didattica. «Il P.O.F. è reso pubblico e consegnato alle famiglie all'atto d'iscrizione», pertanto va definito a gennaio; a settembre si delibererà soltanto il piano delle attività o qualche modifica.

Scegliete un POF che garantisca la libertà didattica ad ogni docente e non cadete nella tentazione della scuola supermercato dell'offerta formativa in cui si fa tutto tranne che insegnare!

Ricordate che per autonomia si intende "la facoltà di governarsi secondo le proprie leggi", non secondo quelle dei Dirigenti Scolastici. L'obiettivo di fondo della scuola dell'autonomia è il successo formativo, non il risparmio, diffidate dalle scelte collegiali che vanno in tal senso, non delegate alle Commissioni le valuta-

(Continua a pagina 7)




(Continua da pagina 6)

zioni didattiche fondamentali che sempre devono essere approvate dal Collegio.

L'autonomia delle scuole si esprime nel POF attraverso la descrizione di:

- discipline e delle attività liberamente scelte della quota di curricolo loro riservata
- possibilità di opzioni offerte agli studenti e alle famiglie
- discipline e attività aggiuntive nella quota facoltativa del curricolo
- azioni di continuità, orientamento, sostegno e recupero corrispondenti alle esigenze degli alunni concretamente rilevate
- articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività
- articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi
- modalità e dei criteri per la valutazione degli alunni e per il riconoscimento dei crediti
- organizzazione adottata per la realizzazione degli obiettivi generali e specifici dell'azione didattica dei progetti di ricerca e sperimentazione.



Commissioni, Progetti e Referenti

Gli impegni di lavoro previsti per coloro che aderiscono a progetti e commissioni sono di tipo aggiuntivo e quindi, come tale, facoltativo. Non esistono infatti obblighi di servizio (né impliciti, né espliciti) relativi a queste attività il cui svolgimento viene retribuito con il Fondo d'Istituto. Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un proliferare assillante ed opprimente di questo genere di impegni, tale da sottrarre tempo ed energie all'insegnamento e alla sua preparazione. Pertanto consigliamo ai colleghi di limitare l'avvio solo di progetti e commissioni veramente utili, assegnati a colleghi che siano motivati ad attuarli. Ovviamente anche i progetti dovranno essere coerenti con il POF.

(Continua da pagina 6)

portare trasferimenti da un plesso all'altro, è necessario riferirsi alle norme vigenti (si trovano nel contratto annuale delle utilizzazioni) e al contratto d'istituto nel quale è necessario che le RSU facciano inserire quanto occorre, in ogni singola realtà, a salvaguardare le richieste individuali dei docenti.

Se un docente fosse interessato a mantenere o cambiare classe, sezione o plesso è consigliabile proporre domanda motivata, meglio se da questioni didattiche, al DS nel mese di giugno, indirizzandola anche alle RSU.

L'assegnazione del personale nel circolo o istituto dev'essere regolata dal contratto di scuola che dovrà considerare le agevolazioni per casi particolari (es. non vedenti, portatori di handicap, lavoratrici madri con figli di meno di 1 anno, studenti lavoratori).

A partire da fine settembre sarà disponibile la nuova agenda professionale SAM-Gilda strutturata per anno scolastico.

Gli iscritti possono venirla a ritirare presso le nostre sedi oppure richiederla durante le assemblee sindacali.



La Scuola è finita. Viva la Scuola.

Anche quest'anno la Gilda degli Insegnanti organizza un Convegno nazionale per celebrare la Giornata Mondiale dell'Insegnante. Il convegno si terrà **a Roma il 5 ottobre** Presso la sala convegni dell'**Hotel Massimo D'Azeglio** in Via Cavour, 18 - **dalle ore 10.30 alle 13.30**. Tutti gli interessati sono invitati a presenziare. Per i partecipanti è stato richiesto, al MPI, l'esonero dal servizio.




TRASFERIMENTO SEDE

La sede di **Pozzuoli** sta traslo-

cando in un nuovo locale sempre nella centrale piazza della Repubblica.

Nelle more è possibile contattare il prof. **PATRICELLI UMBERTO** che rimane nostro referente distrettuale al **338 8180701** o rivolgersi alla sede di Napoli in via Toledo 210.

Al più presto comunicheremo il nuovo indirizzo e gli orari di ricevimento. Per questioni urgenti è possibile anche contattare **GAETANO MATTERA** al 329 34813514.





Quesitario

In questa rubrica daremo risposta ai vostri quesiti



Supplenze o ruolo?

Sono un'insegnante della primaria, al momento precaria, la prossima settimana dovrò presentarmi per il conferimento della nomina annuale nella provincia X. Nel frattempo però, potrei essere convocata per immissione in ruolo da Concorso Ordinario nella provincia Y.

Vorrei sapere come comportarmi: se accetto l'incarico annuale e poi vengo nominata in ruolo, dovrò lasciare obbligatoriamente l'incarico o potrò continuare la supplenza fino alla fine dell'anno pur mantenendo il posto di ruolo?

Vi ringrazio per una risposta sollecita.

M. Pia N.

Cara M. Pia, se dopo l'accettazione dell'incarico annuale, verrai nominata in ruolo entro i primi 20 giorni dal decorrere della nomina, dovrai spostarti nella provincia Y e sottoscrivere il contratto a tempo indeterminato, se invece la nomina in ruolo ti viene conferita dopo 20 giorni dalla presa di servizio, allora potrai continuare la supplenza fino alla fine dell'anno e sul tuo posto di ruolo, che avrai diritto di mantenere, sarà nominata una supplente.

Part-time

Sono un'insegnante con un contratto a tempo indeterminato in part-time di 14 ore. Il mio part-time è di tipo verticale, però il dirigente continua a farmi un orario spalmato su 5 giorni alla settimana, di cui uno di sole riunioni pomeridiane. A questo punto io non godò di nessun vantaggio rispetto all'aver un part-time orizzontale, inoltre ho difficoltà a frequentare l'Università a cui mi sono iscritta e per

cui ho scelto di lavorare part-time. Vorrei capire se quello che sta facendo il dirigente è corretto o meno.

M. Teresa C.

Cara Collega, quanto sostiene il tuo dirigente non è corretto perché la normativa stabilisce che tu debba svolgere il tuo orario in non meno di 3 giorni alla settimana, infatti l'O.M. 446/97, all'art. 7, così recita: "la costituzione dei posti a tempo parziale può essere realizzata con una articolazione delle prestazioni del servizio su tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale), ovvero su non meno di tre giorni alla settimana in relazione alla programmazione educativa deliberata dal richiamato organo collegiale (tempo parziale verticale)", quindi anche in tre giorni se questo non crea scompensi all'organizzazione.

Libera professione

Sono una libera professionista che però si è inserita nelle graduatorie ad esaurimento e in questi giorni riceverò la nomina a tempo determinato, volevo sapere se ci sono incompatibilità fra la professione di insegnante ed altre professioni e se potrò continuare a svolgere la libera professione che è già ben avviata.

Grazie

Francesca M.

Cara Francesca, il lavoro di pubblico dipendente, ed in particolare quello di insegnante con contratto sia a tempo indeterminato che determinato, può essere svolto cumulativamente ad altre professioni, è necessario però operare alcuni distinguo:

- la seconda attività non può esse-

re svolta in una pubblica amministrazione come dipendente (invece può essere svolta come dipendente presso una scuola privata anche con contratto a tempo indeterminato);

- non può essere svolta attività commerciale e non può essere ricoperta una carica in società con fini di lucro (art. 508 Dlvo 297/94, comma 10)

Non vi sono altre incompatibilità. Naturalmente la libera professione va autorizzata dal DS e non deve risultare in conflitto con gli interessi dell'amministrazione.

Programmazione settimanale

Sono un'insegnante in part-time al 50%, ho chiesto alla dirigente di poter svolgere le mie ore di programmazione (dimezzate) cumulandone 2 ogni 15 giorni anziché una alla settimana come ho dovuto fare lo scorso anno, cosa che mi comportava un certo disagio costringendomi a ritornare a scuola per quell'unica ora. La DS mi ha risposto che non è possibile perché il Collegio docenti ha deliberato che le ore debbano essere svolte settimanalmente.

Voi cosa potete dirmi a riguardo?

Giovanna F.

Cara collega, il Collegio docenti non può deliberare su questioni già stabilite dal contratto e il contratto all'art. 26 comma 5, così recita: "Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti elementari, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale (...)". Pertanto converrà che tu lo faccia presente alla tua dirigente.